

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.”**

<u><b>SEZIONI</b></u>	<u><b>CONTENUTI</b></u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Il rispetto degli accordi di Kyoto per l'abbattimento delle emissioni totali di CO2 ha riflessi diretti sulla progettazione ed il risanamento degli edifici che contribuiscono alle emissioni totali di anidride carbonica in una percentuale stimata fra il 30% e il 50%.</p> <p>In questo quadro, la Commissione europea ha emanato una serie di provvedimenti, ovvero la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), la 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che hanno introdotto requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione, l'attestato di certificazione energetica in fase di compravendita o locazione di un edificio e ispezioni periodiche di impianti di riscaldamento e condizionamento.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>La proposta normativa pare ascrivibile alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, che, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 383/2005, ha immediate connessioni con l'attività edilizia, quindi con la materia del “governo del territorio”. Sia la materia “energia” che la materia “governo del territorio” sono definite dalla Costituzione come materie a legislazione concorrente.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del d.lgs 192/2005 di Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, demanda alle Regioni il compito di attuare le disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo, vincolandole al rispetto dei principi fondamentali in esso fissati, cui apparirebbe una più opportuna e migliore corrispondenza al fine di evitare una eventuale difformità d'attuazione. Inoltre l'articolo 17 del d.lgs. 192/2005, introduce una fondamentale “clausola di cedevolezza”, secondo la quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente le norme del suddetto decreto legislativo, e dei decreti ministeriali applicativi, si applicano solo per le regioni che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/CE e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.</p> <p>Il D. Lgs 192/2005 ha disciplinato la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici e ha stabilito (in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2002/91/UE, ora articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendone l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione (ACE). Il D.L. n. 63/2013,</p>

	<p>convertito nella Legge 3 agosto 2013, n.90, ha modificato i contenuti del D. Lgs. n.192/2005, disponendo il passaggio dall'ACE all'Attestato di Prestazione Energetica (APE).</p> <p>In attuazione degli art.li 6 comma 12, 8, comma 1 e 4, comma 1 del D.lgs 192/2005 (come modificato della Legge 90/2013 in coerenza con la direttiva 2010/31/UE), il Mise il 26 giugno 2015 ha adottato tre decreti interministeriali, con i quali si introducono le nuove linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici in vigore dal 1° ottobre 2015 (APE 2015), sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza, si introducono gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. In particolare, per quanto d'interesse, i tre decreti stabiliscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le disposizioni contenute sono direttamente operative nelle regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici;</li> <li>✓ le regioni, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni sancite dall'art. 4 del decreto con le Linee Guida;</li> <li>✓ le regioni che, alla data di entrata in vigore dei decreti, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni, l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.</li> </ul>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'art. 19 dello Statuto regionale prevede che: "2. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione."</p> <p>La proposta normativa prevede che gli Enti individuati dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione con le modalità previste dal disegno di legge.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>Molte altre Regioni sono intervenute di recente per normare la materia.</p> <p>In particolare, le leggi regionali in materia più recenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Basilicata: LR n. 30 del 29/12/2016</li> <li>• Regione Liguria: LR n. 32 del 7/12/2016</li> <li>• Regione Puglia: LR n. 36 del 5/12/2016.</li> </ul>

5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non introduce specifiche misure di semplificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura è stata presentata la proposta di legge Reg. Gen. 341 del 2016 recante " <i>Sistema di certificazione energetica regionale</i> " ad iniziativa dei consiglieri Maurizio Petracca, Ricchiuti e Gennaro Oliviero.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	La Cassazione Civile si è espressa in tema di controlli e manutenzione di impianti termici di edifici: - titolarità del potere, con la sentenza a Sez. Unite, n. 25520 del 30-11-2006. In questa occasione la Cassazione ha dichiarato che: " <i>la parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo</i> ".
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede i seguenti atti attuativi: all'art. 3 comma 3, come anche si fa riferimento all'art. 10, comma 1, lettera a), è previsto che la Direzione Generale competente è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, realizzazione e mantenimento di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici; all'art. 11, commi 1 e 2, è prevista per la Regione la possibilità di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla legge ovvero la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione; all'art. 11 comma 4 si prevede che la Regione pubblici un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti

	e zonizzazione dei siti di installazione; infine, all'art. 18 è previsto che il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la modulistica prevista dalla legge.
<i>9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	Come indicato nella norma finanziaria, secondo quanto espresso dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il 14 febbraio 2017, l'art. 20 prevede la copertura del provvedimento mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2017-2019.